



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute
e Servizi Sociali e Socio Sanitari
Settore n. 12
"Sanità Veterinaria"

Catanzaro, li 05.11.2021

Prot.REG_CAL_2021_479231

Ai Commissari Straordinari
Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Calabria

AI Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Calabria

Ai Direttori dei Servizi Veterinari
Area Funzionale B e A delle
Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Calabria

IZSM Portici

p.c. Associazioni di Categoria
Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri.

Oggetto: *Macellazione suini a domicilio per consumo privato domestico, campagna 2021/2022, ai sensi del D.C.A. n.138 del 29.10.2020 della regione Calabria, della nota DGISAN 0039812-P-11/11/2020 del Ministero della Salute nonché dell'articolo 16 del Decreto legislativo 2 Febbraio 2021, n.27*

Tenuto conto del DCA n. 138 del 29.10.2020, **che a tutt'oggi rimane in essere;**

Vista la nota **DGSAN 0039812-P-11/11/2020;**

Vista la nota regionale prot. REGCAL_2021_478112 del 04.11.2021

Tenuto conto del Decreto Legislativo del 02 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117) finalizzato a conformare le disposizioni nazionali a quelle del Regolamento UE 2017/625 e nello specifico, l'articolo 16 riguarda le "Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato" consentendo di fatto la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti riconosciuti nel rispetto dei seguenti principi:

1. divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
2. possibilità, da parte dei Servizi veterinari delle AA.SS. PP, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Preso atto di cui sopra, si intende dare le seguenti indicazioni operative per la

MACELLAZIONE DEI SUINI PER AUTOCONSUMO FAMILIARE

La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato è consentita ai soli soggetti che, ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010, siano registrati in BDN come “allevamento da ingrasso o da riproduzione” o “allevamento familiare” e abbiano allevato l’animale almeno nei 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.

Tutti i privati che intendono comperare suini per autoconsumo familiare sono tenuti a presentare domanda in carta semplice ,al servizio veterinario ,per il tramite dei competenti uffici comunali con almeno 72 ore di anticipo (Mod.1 A). Tale modello sarà reperibile presso la sede dei Comuni o dei Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di Origine Animale delle rispettive Aziende sanitarie Provinciali.

La macellazione a domicilio è consentita preferibilmente nel periodo stagionale compreso tra **inizio novembre e fine marzo**, per come espressamente citato nell’Allegato A del DCA 138/2020.

Il Servizio Veterinario, allo stato attuale, se non c’è stata un’esplicita richiesta di visita post-mortem da parte dell’utenza, deve comunque garantire **la copertura del 10%** del totale dei capi macellati effettuando:

- 1 l’attività ispettiva presso il domicilio di tutti i proprietari degli animali che ne fanno esplicita richiesta (oneri a carico del privato);
- 2 l’attività ispettiva a campione per le macellazioni per le quali non sia stata fatta richiesta di sopralluogo (senza oneri a carico del privato), da intensificare in quelle zone in cui vi sia un alto rischio del riscontro di talune malattie infettive (es. Tubercolosi, Echinococcosi, etc) e di allevamento suino brado e/o semibrado;

TARIFFE

Nei casi in cui la macellazione sia condotta da persona formata e riconosciuta dall’A.C.L. (Servizio Veterinario area “B”), l’attività di monitoraggio non dà luogo al pagamento di alcun importo all’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il pagamento degli oneri relativi alle spese di ispezione veterinaria è a carico del richiedente solo per coloro che ne hanno fatta specifica richiesta di visita ispettiva ai Servizi Veterinari di area funzionale “B delle AA.SS.PP.:

- Fino al **31.12.2021** ,la tariffa da applicare per il previsto controllo igienico sanitario da parte dei competenti Servizi veterinari è quella prevista dall’Allegato A del DCA n. 138 del 29/10/2020, **tranne € 1,50 più IVA da conferire all’Ist. Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, per esame trichinoscopico, che per come stabilito dalla nota DGSAN 0039812-P-11/11/2020 non v'è riscossa per come di seguito motivato:**

Le analisi per la ricerca delle trichinelle eseguite dagli IZS sui campioni consegnati dai privati (come da nota **DGSAN 0039812-P-11/11/2020**) rientrano nell’attività di sorveglianza del

parassita e quindi non soggette a pagamento di alcuna tariffa.

- **Dal 01.01.2022 ,si applica la tariffa prevista dal decreto Legislativo n.32 del 02 Febbraio 2021 (allegato2, Sezione 9)**

La presente nota, deve essere portata a conoscenza di tutti i Sindaci dei Comuni territorialmente afferenti a codeste Aziende Sanitarie Provinciali, completa di relativa modulistica per la sua divulgazione.

ALLEGATI

- Mod. 1 (A e B) – Comunicazione macellazione presso allevamento per autoconsumo familiare

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Piraino

